



Nationale Ethikkommission im Bereich Humanmedizin
Commission nationale d'éthique pour la médecine humaine
Commissione nazionale d'etica per la medicina
Swiss National Advisory Commission on Biomedical Ethics

Considerazioni etiche sul finanziamento dell'aborto

Presa di posizione n. 21/2013

Aprile 2013

Commissione nazionale d'etica per la medicina
Ufficio federale della sanità pubblica, CH-3003 Berna
Tel.: +41 (0)31 324 02 36, Fax: +41 (0)31 322 62 33
nek-cne@bag.admin.ch
www.nek-cne.ch

L'iniziativa popolare «Il finanziamento dell'aborto è una questione privata – Sgravare l'assicurazione malattie stralciando i costi dell'interruzione di gravidanza dall'assicurazione di base obbligatoria», lanciata da un comitato interpartitico, si pone l'obiettivo di stralciare il finanziamento dell'aborto dal catalogo delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). L'articolo 117 della Costituzione federale deve essere modificato in modo che, fatte salve rare eccezioni legate alla madre, l'interruzione della gravidanza e l'embrioiduzione non siano più incluse nelle prestazioni obbligatorie coperte dall'AOMS. L'articolo 30 della legge federale sull'assicurazione malattie, secondo il quale in caso d'interruzione non punibile della gravidanza ai sensi dell'articolo 119 CP l'AOMS assume gli stessi costi delle prestazioni in caso di malattia, deve essere abrogato.

L'iniziativa «Il finanziamento dell'aborto è una questione privata» va nella direzione sbagliata, è imprecisa e anche fuorviante. La Commissione si impegna per il mantenimento del regime esistente per i motivi di seguito indicati.

La Commissione ritiene che il titolo e il testo dell'iniziativa non siano congruenti, dato che nel testo si parla anche, in maniera fuorviante, di una embrioiduzione non menzionata in questa forma nel titolo. Inoltre dal testo dell'iniziativa non risulta se essa sia stata lanciata soltanto contro l'assunzione dei costi per l'interruzione della gravidanza nel quadro del regime dei termini (art. 119 cpv. 2 CP) o se si intendano anche le interruzioni della gravidanza necessarie in base al giudizio di un medico per evitare alla gestante il pericolo di un grave danno fisico (art. 119 cpv. 1 CP).

Attualmente è in vigore la soluzione dei termini così come è stata approvata per votazione popolare nel 2002, che considera non punibile un'interruzione della gravidanza effettuata su richiesta scritta della gestante che fa valere uno stato di angustia entro dodici settimane dall'inizio dell'ultima mestruazione, oltre al caso in cui è necessaria per evitare alla gestante il pericolo di un grave danno alla salute. In linea di principio un'interruzione della gravidanza rappresenta quindi una fattispecie penale, anche se alle donne che stanno affrontando una gravidanza indesiderata viene concessa la possibilità di decidere autonomamente, entro un determinato termine, se possono o vogliono portarla a compimento o interromperla a causa di una situazione di emergenza.

Questa idea di fondo è stata sottolineata dalla Commissione nel proprio parere n. 2/2002 sul regime dei termini: la legge sul regime dei termini non legalizza l'interruzione della gravidanza, che di fatto permane un reato previsto dal Codice penale. In tal modo si intende segnalare che non si tratta di una decisione da prendere con facilità e che tanto meno si intende consentire alla gestante una scelta arbitraria. Tuttavia deve essere escluso l'esercizio da parte dello Stato sulla gestante di una costrizione a portare a termine la gravidanza, prevedendo la non punibilità entro un determinato termine e a determinate condizioni. La legislazione sul regime dei termini tiene conto sia della tutela del nascituro, sia delle esigenze di autonomia della donna e della tutela della sua integrità personale.

Già nel 2002 la NEK-CNE aveva osservato che non vi sono strumenti giuridici capaci di garantire che la decisione della gestante sia libera e autonoma e di escludere che la sua scelta possa essere condizionata da terzi, su pressione dell'ambiente circostante. L'aspetto saliente è comunque la tutela dell'integrità personale della donna, il che significa che non può essere costretta a portare a termine una gravidanza contro la sua volontà e in virtù delle sanzioni penali. L'esercizio di una tale costrizione soltanto per mezzo di sanzioni di diritto assicurativo sarebbe in contraddizione con l'idea di fondo del regime dei termini. Pertanto l'iniziativa «Il finanziamento dell'aborto è questione privata» va nella direzione sbagliata. Facendo dipendere un'interruzione di gravidanza dalla situazione economica della gestante si viene meno alle esigenze più elementari di giustizia.

D'altra parte la tutela dell'integrità personale della donna deve essere intesa anche come un diritto a non subire danni, nel senso che lo Stato si deve impegnare affinché un'interruzione della gravidanza avvenga a regola d'arte e in conformità alle disposizioni del diritto costituzionale. Far dipendere la decisione in merito a un'interruzione della gravidanza dalla situazione economica della gestante aumenta notevolmente il rischio di interruzioni della gravidanza effettuate al di fuori della legge o in Paesi esteri. Ciò metterebbe a repentaglio la possibilità di garantire un trattamento medico, un'informazione e una consulenza di elevata qualità, con ripercussioni giuridiche, sociali e di salute per le donne interessate. Come risulta anche dal messaggio del Consiglio federale sull'iniziativa popolare «Il finanziamento dell'aborto è questione privata – Sgravare l'assicurazione malattie stralciando i costi dell'interruzione della gravidanza dall'assicurazione di base obbligatoria», «la Confederazione e i Cantoni si adoperano segnatamente affinché ognuno fruisca della sicurezza sociale e delle cure necessarie alla sua salute e sia assicurato contro le conseguenze economiche della malattia e dell'infortunio». Inoltre la Confederazione adotta misure, nel limite delle sue competenze, per proteggere la salute. Di conseguenza il

legislatore ha posto il finanziamento delle interruzioni della gravidanza a carico della comunità solidale, cioè dell'obbligatorietà assicurativa.

Secondo la NEK-CNE rappresentano un rischio per la salute della gestante non soltanto le gravidanze indesiderate oggetto dell'iniziativa (art. 119 cpv. 2 CP), ma anche quelle che mettono in pericolo la salute della gestante in base al giudizio di un medico e che necessitano di un'interruzione della gravidanza per questo motivo (art. 119 cpv. 1 CP). Il testo dell'iniziativa non distingue tra le due situazioni. Tuttavia la Commissione ritiene che in entrambi i casi debba essere mantenuto il finanziamento dell'interruzione della gravidanza da parte dell'assicurazione obbligatoria.

Il testo dell'iniziativa esige inoltre che siano esclusi dall'assicurazione obbligatoria i costi per l'embrioiduzione, citandola nella stessa frase insieme all'interruzione della gravidanza. La Commissione fa osservare che si tratta di due situazioni del tutto diverse dal punto di vista etico. Nell'embrioiduzione la gravidanza non viene affatto interrotta, ma piuttosto portata avanti, sia pure con un minor numero di embrioni/feti. Le gravidanze multiple rappresentano un grave rischio per la salute non solo della gestante, ma anche degli stessi feti, soprattutto a causa del rischio di parto prematuro con tutte le complicazioni che ne derivano. La riduzione di una gravidanza multipla di grado superiore a una di grado inferiore rappresenta sempre un'indicazione medica, e quindi è sempre utile anche al fine di tutelare la salute della gestante e il futuro benessere dei neonati.

L'andamento del tasso di interruzioni della gravidanza in Svizzera indica che non è affatto aumentato con l'introduzione del regime dei termini ed è molto basso rispetto ad altri Paesi europei. La Commissione è convinta che il modo migliore per mantenere positivo tale bilancio sia la prevenzione e un'adeguata politica sociale, per esempio con idonee misure di politica familiare. Le cifre attuali smentiscono i timori dei promotori dell'iniziativa, in base ai quali l'assunzione dei costi da parte dell'AOMS di un'interruzione della gravidanza non punibile creerebbe falsi incentivi o addirittura incoraggerebbe gli abusi. Dal punto di vista della Commissione l'esercizio della costrizione dello Stato sulle gestanti economicamente più deboli non è giustificabile.